

## Interpello n. 1/ 2019

### Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**OGGETTO:** Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza - possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.* Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quanto segue:

1. se *“sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;*
2. se *“sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.*

In proposito l'istante rappresenta che *“la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un'unica sessione, si ottiene l'attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.*

Al riguardo occorre premettere che nell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell'Allegato A titolato *“accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”* al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l' *“Aggiornamento”* per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:

1. ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.

**Il Presidente della Commissione**  
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.